



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 89/06/CONS

INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 217/01/CONS: DETERMINAZIONE DEI COSTI DI RIPRODUZIONE E DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 22 febbraio 2006;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare, l'art 25 della predetta legge n.241/90, nel quale si dispone che "l'esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9 e l'art. 6, comma 2;

VISTI i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale e l'amministrazione e la contabilità, approvati con delibera n. 17/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'accesso ai documenti adottato con delibera del 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS ed, in particolare l'art. 4, comma 5, nel quale è prevista, tra l'altro, la determinazione, con successivo provvedimento, dei costi di riproduzione della documentazione;

VISTA la delibera del 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS";

RITENUTO di determinare in conformità alla normativa vigente un rimborso da corrispondere all'Autorità a fronte dei costi connessi alla riproduzione ed al rilascio di copie di documenti agli interessati che ne facciano richiesta;

UDITA la relazione del Commissario relatore Gianluigi Magri, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

4



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 1

(Costi di riproduzione e di spedizione)

1. Il rilascio di copia dei documenti da parte degli uffici dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è subordinato al pagamento di un costo fisso determinato in euro 1,00, nonché al pagamento dei costi connessi alla riproduzione dei documenti determinati in euro 0,25 a pagina (formato A 4) ed euro 0,40 a pagina (formato A 3).
2. I costi di invio a mezzo posta sono determinati in relazione al costo del servizio pubblico postale con riferimento alla tipologia di spedizione richiesta.

Articolo 2

(Modalità di corresponsione degli importi)

1. La corresponsione degli importi relativi ai costi calcolati in base a quanto sopra esposto avviene con le seguenti modalità:
 - a) Pagamento in contanti al cassiere dell'Autorità che annoterà su apposito registro i relativi importi e rilascerà ricevuta;ovvero
 - b) quando non sia possibile il pagamento in contanti direttamente al cassiere, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente n. 27/3095 intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presso l'Istituto di credito SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI, Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 CAP 80143 (Cod. CIN L ABI 01010 CAB 03494), indicandone la causale.
2. Gli importi di cui sopra sono versati successivamente tramite reversale sul capitolo 2201 del bilancio, con cadenza trimestrale.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 22 febbraio 2006

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola